

SOPRINTENDENZA

NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

CIG 9501176A76 - C.U.P. F39J21005760001

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI

UN' IMBARCAZIONE A VELA E A MOTORE ABILITATA ALLA

NAVIGAZIONE SENZA LIMITI DALLA COSTA" NELL'AMBITO DEL

PROGETTO "AMPHITRITE" (CUP: F39J21005760001) – FINANZIATO

NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE AI SENSI DEI COMMI 9 E

10 DELLA L. 23/12/2014, n. 190 ANNUALITA' 2021-2023

L'anno, il giorno, del mese di,

presso, con la presente scrittura privata, da valere tra le

parti, ad ogni conseguente effetto di legge:

TRA

il dott. _____, nato/a a _____, il _____, il

quale, nella sua qualità di _____ della SOPRINTENDENZA

NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO, dichiara di agire in

legittima rappresentanza del medesimo Ente, Codice Fiscale n. 90267250737, in

seguito denominato Beneficiario o "Amministrazione Aggiudicatrice",

E

Il/La

Sig.....,

nato/a a, il.....,

residente a, in Via, n.

..... nella sua qualità di, dell'Impresa

....., con sede legale in

....., Via

....., n., C.F./P.IVA

di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";

PREMESSO CHE

- Il progetto "Amphitrite" di Archeologia Subacquea per tutti nei Parchi Marini digitali risulta essere finanziato con la programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Annualità 2021-2023, approvato con D.M. 16 dicembre 2021, per un importo pari a € 3.250.000,00 (euro tremilioniduecentocinquantamila/00). CUP F39J21005760001, RUP dott.ssa Barbara Davidde;

- con determina del Soprintendente n., in data, si stabiliva di procedere all'appalto per la fornitura in oggetto indicata, mediante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con decreto del Soprintendete n., in data, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto della fornitura all'impresa suddetta;

- il decreto di aggiudicazione è divenuto efficace in data a

seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa
aggiudicataria;

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in
data e pertanto alla data odierna sono decorsi i
trentacinque giorni previsti dall'articolo dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa
....., in persona del suo legale rappresentante, che
accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura in oggetto, come dettagliato nel
CSA e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, che formano parte integrante del
rapporto contrattuale, senza ulteriori oneri o riconoscimenti economici da parte
dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso
Contratto, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – Durata e penali

1. Il contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto ed avrà durata
pari a (.....) giorni naturali e consecutivi, salvo che non si sia dato
avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, sotto la comminatoria di una penale
pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo ai

sensi dell'art. 9 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'Affidatario ha

stipulato una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla compagnia di

assicurazioni _____, polizza n.

_____ in data _____, con validità fino al

_____, per importo garantito di euro _____.

2. La garanzia di cui al comma 1 è stata acquisita in originale e allegata agli atti.

3. Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall'art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

4. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

5. La garanzia deve essere reintegrata dall'affidatario ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità.

Art. 5 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Il Committente nomina il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Detto soggetto svolge le funzioni previste dal Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 6 – Cessione del contratto - Subappalto

1 Al di fuori delle previsioni contemplate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura. La violazione di tale divieto comporta la nullità della cessione eventualmente stipulata. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

2 L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art. 7 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità

dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e

integrazioni alle seguenti scadenze:

entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall'affidatario, previa

verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolare esecuzione

delle prestazioni attese in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e

tempestività:

a. 20% del corrispettivo a titolo di anticipazione, entro 15 giorni dall'effettivo

inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della

prestazione in conformità alle previsioni di cui all'art. 35, comma 18, del

D.Lgs. 50/2016;

b. 50% del valore dell'imbarcazione alla consegna dell'unità presso il porto

convenuto e alla presa visione di tutti gli impianti e gli allestimenti previsti

per il completo funzionamento della stessa e il varo dell'unità;

c. saldo del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dalla registrazione della

stessa nei registri dell'Autorità marittima italiana e comunque previa

verifica della regolare esecuzione delle prestazioni

attese.....

2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra

.....nato/a a

....., il, è autorizzato a

riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica intestata alla **SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO**, "codice univoco ufficio" **IPA: TYLIJN** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della **SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE**

SUBACQUEO del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico

di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore.

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura aggiudicata.

3 L'Affidatario si impegna, per l'intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni con primarie compagnie per copertura responsabilità civile, con adeguati massimali, per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata.

Art. 10 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto previsto nel

capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso, l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) ritardo nella consegna della fornitura di oltre n. 30 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo della fornitura consegnata fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 11 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte.

Art. 12 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo della fornitura non consegnata calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 - Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di

eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente il Tribunale di Taranto.

Art. 14 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con la fornitura oggetto dell'appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che la fornitura avvenga in conformità alle pattuizioni.

Art. 15 - Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel Capitolato Tecnico.

Art. 16 - Spese a carico dell'appaltatore

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

3. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

4. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale. In alternativa, la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate, maggiorate del 10% dell'importo stesso.

5. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Art. 17 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica e le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.

Articolo 18 – Riservatezza

1 L'Affidatario, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

2 È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e

sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.

3 L’Affidatario si impegna inoltre a garantire, a propria cura e spese con l’onere di tutte le responsabilità di legge, la custodia e il corretto trattamento dei dati sensibili contenuti nei documenti oggetto dell’appalto, sollevando fin dalla data d’inizio di erogazione del servizio l’amministrazione che, pertanto, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679, designerà l’aggiudicatario, quale “Responsabile esterno del trattamento”.

4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

Art. 20 – Altri Obblighi

Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l’Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel

settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività; si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Affidatario si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici recate dal d.p.r. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento.

L'Affidatario è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....